

Resta invariato il diritto camerale per il 2023

Devono essere ancora autorizzate dal Ministero le maggiorazioni, fino al 20%, applicabili dalle singole Camere di Commercio

/ Paola RIVETTI

Confermate anche per il 2023 le misure del **diritto annuale** dovuto alle Camere di Commercio. L'indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. [339674](#), pubblicata ieri.

Si ricorda che l'[art. 28](#) comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la progressiva **riduzione** del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La riduzione del tributo era pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrispondeva al diritto annuale definito dal DM 21 aprile 2011 (come disposto dall'[art. 1](#) del DM 8 gennaio 2015).

In assenza di ulteriori interventi normativi volti a modificare gli importi in precedenza definiti, anche per il 2023, il tributo è determinato applicando la riduzione del **50%** agli importi fissati dal DM [21 aprile 2011](#).

Relativamente alle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2022, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).

Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:

- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100 euro (unità locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al **REA**, i

quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. [19230](#).

Le predette misure del tributo non tengono conto delle **maggiorazioni fino al 20%** applicabili dalle singole Camere di Commercio. Le maggiorazioni riferite al triennio 2023-2025 devono essere deliberate dalle singole Camere di Commercio e dovranno essere autorizzate dal Ministero. A tal fine, viene precisato che la sola delibera camerale non consente alle Camere di Commercio interessate di richiedere alle imprese dal 1° gennaio 2023 il diritto maggiorato.

Nel provvedimento autorizzatorio sarà prevista una disposizione **transitoria** che disciplinerà il versamento del relativo **conguaglio** da parte delle imprese che hanno già versato il diritto annuale dal 1° gennaio 2023 alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento.

Il diritto camerale è versato:

- in **unica soluzione**;
- con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".

È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma pagoPA.

Il termine di versamento coincide con quello del **primo acconto** delle imposte sui redditi ([art. 8](#) comma 2 del DM 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del DM 359/2001), oppure entro i successivi 30 giorni ([art. 4](#) comma 1 del DM 21 aprile 2011).